



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2281

Modifiche all'articolo 2233 del codice civile in materia di compensi degli Avvocati

30/03/2018 - 05:45

Indice

1. DDL S. 2281 - XVII Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2281	4

1. DDL S. 2281 - XVII Leg.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2281

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2281

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMANO , DALLA ZUANNA , DI GIACOMO , FRAVEZZI , MANCUSO , MASTRANGELI , MOLINARI , SCALIA e SOLLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2016

Modifiche all'articolo 2233 del codice civile in materia di compensi
degli avvocati

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge propone una modifica dell'articolo 2233 del codice civile in materia di compensi degli avvocati.

La Costituzione italiana riconosce nel lavoro un fondamento della Repubblica e un diritto essenziale della persona; nella nozione di «lavoro» deve senz'altro includersi, accanto al lavoro subordinato, anche il lavoro autonomo di cui i professionisti sono espressione.

Affinché la professione forense possa adempiere alla sua funzione sociale di garante dell'egualanza sostanziale delle parti nelle relazioni sociali, è necessario un quadro normativo che tuteli la dignità dell'avvocato. Tale dignità passa anche attraverso la misura del compenso che deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione, come sancito dall'articolo 2233 del codice civile.

La crisi economica sta incidendo notevolmente nei vari settori professionali, in particolare in quello forense.

Lo stato di depauperamento dei livelli reddituali dei professionisti--avvocati appare imputabile anche a scelte che, nel nome della libera concorrenza, hanno inciso nel settore delle prestazioni professionali esponendo l'attività forense ad improppie logiche di mercato; il tutto a discapito di una difesa libera ed indipendente da attuarsi anche attraverso la tutela di prestazioni professionali i cui compensi non sia soggetti, in assoluto, alla logica del massimo ribasso.

Il compenso dell'avvocato è regolato dal codice civile all'articolo 2233 il quale, al primo comma, stabilisce che se il compenso non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, esso è determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene; il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, parla di parametri, non di tariffe (abolite dal cosiddetto decreto Bersani, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). I parametri hanno valore solo nell'ipotesi di liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale e non nei casi di compensi pattuiti tra le parti, per il valore preminente attribuito all'autonomia privata.

L'Avvocatura denuncia che a seguito dell'abolizione dei minimi tariffari si riscontra un ripetuto *vulnus* alla dignità del professionista, obbligato alla stipula di convenzioni da clienti con astratta capacità di imporre condizioni di contratto per prestazioni professionali a carattere fiduciario, spesso indecorose.

Il rapporto intercorrente tra le dette imprese e l'avvocato non è qualificato come rapporto commerciale tra imprese, sebbene tale sia considerato dal diritto dell'Unione europea il professionista intellettuale (si veda la sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 19 febbraio 2002, nella causa C-

35/99, dove il Consiglio nazionale forense è stato qualificato come «associazione di imprese»). La stessa disciplina interna milita in tale implicito riconoscimento: i professionisti intellettuali sono considerati come imprese ai fini dell'applicazione della tutela dei consumatori; beneficiano infatti della disciplina sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e accedono ai fondi europei riservati alle piccole e medie imprese.

Manca un espresso riconoscimento che consentirebbe la sottoposizione dei professionisti allo statuto di impresa -- sia in *malam partem* -- con l'imposizione di obblighi *antitrust* e di correttezza commerciale -- sia in *bonam partem* -- ai fini della tutela e del sostegno, volto ad impedire che si integri abuso del diritto e/o di dipendenza economica a danno dell'avvocato, parte debole del rapporto contrattuale con l'impresa, in ragione di un presunto rapporto fiduciario; i medesimi principi devono ritenersi validi per qualsiasi tipo di rapporto con la clientela, anche di tipo privato al fine di limitare la concorrenza sleale.

Il seguente disegno di legge si compone di tre articoli: l'articolo 1 propone la modifica dell'articolo 2233 del codice civile prevedendo l'inserimento di tre nuovi commi dove si dispone la nullità di patti ove il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata dal professionista. Vengono altresì inseriti criteri di valutazione della sproporzione del compenso.

È disposta, infine, la nullità di qualsiasi pattuizione che stabilisca per il professionista un compenso inferiore a quanto liquidato dall'organo giurisdizionale, sia di clausole che precludano al professionista di pretendere acconti o che gli impongano l'anticipazione di spese per conto del cliente.

L'articolo 2 contiene una clausola di invarianza di oneri per la finanza pubblica. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Modifiche all'articolo 2233 del codice civile in materia di compensi degli avvocati*)

1. All'articolo 2233 del codice civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Sono nulli tutti i patti nei quali il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del secondo comma. Criteri di valutazione della sproporzione del compenso sono costituiti dai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

È altresì nulla qualsiasi pattuizione che stabilisca per il professionista un compenso inferiore a quanto liquidato dall'organo giurisdizionale, con diritto del cliente di trattenere la parte liquidata eccedente, ovvero precluda al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese per conto del cliente.

La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

Art. 2.

(*Clausola di invarianza degli oneri*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<http://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.